



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 646

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio
culturale

Indice

1. DDL S. 646 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 646.	5
1.2.2. Relazione 2864, 514, 646, 1046 e 2632-A	11
1.3. Trattazione in Commissione	28
1.3.1. Sedute	29
1.3.2. Resoconti sommari	31
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	32
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017	33
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 411 (pom.) del 12/09/2017	44
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 19/09/2017	47
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 414 (pom.) del 19/09/2017	48
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 426 (pom.) del 17/10/2017	54
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 427 (pom.) del 18/10/2017	68
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 430 (ant.) del 26/10/2017	75
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 431 (pom.) del 31/10/2017	80

1. DDL S. 646 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 646
XVII Legislatura

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

Iter
6 novembre 2017: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari
S.646 in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare
[Francesco Maria Giro](#) ([PdL](#))

Cofirmatari

[Pietro Liuzzi](#) ([PdL](#)), [Riccardo Villari](#) ([PdL](#)), [Cosimo Sibilia](#) ([PdL](#)), [Riccardo Mazzoni](#) ([PdL](#)),
[Marco Marin](#) ([PdL](#))
[Domenico Scilipoti Isgro'](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 6 giugno 2013)

Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **14 maggio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.

Classificazione TESEO

BENI CULTURALI ED ARTISTICI , REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), FURTO (Art.1), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), DANNI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), VENDITA (Art.1), CONTRAFFAZIONI (Art.1), FALSITA' (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 1 agosto 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) nominato nella seduta pom. n. 431 del 31 ottobre 2017 (proposto testo modificato).

Presentato il testo degli articoli il 6 novembre 2017; annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'8 luglio 2013. Annuncio

nella seduta pom. n. 60 dell'8 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 13^a (Ambiente), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 646

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 646

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIRO** , **LIUZZI** , **VILLARI** , **SIBILIA** , **MAZZONI** , **MARIN**
e **SCILIPOTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

Onorevoli Senatori. -- Fonte principale della disciplina generale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico italiano è il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004». Il decreto legislativo contiene, all'articolo 2, comma 1, la definizione di «patrimonio culturale», il quale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Tali nozioni trovano, a loro volta, definizione in altre disposizioni del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'articolo 10 stabilisce quali cose mobili e immobili rientrino nel concetto di «bene culturale», mentre l'articolo 134 stabilisce la nozione di «beni paesaggistici».

La repressione penale delle condotte che, aggredendo i beni appartenenti alle categorie sopra richiamate, offendano l'interesse in essi incorporato non è affidata dall'ordinamento giuridico ad un'unica e apposita categoria di reati, preordinata in via esclusiva o prevalente alla tutela penale dell'interesse della collettività alla conservazione del patrimonio culturale nella sua integrità, anche a beneficio delle generazioni future. Viceversa, tali condotte sono di volta in volta riconducibili a diverse figure di reato, aventi una collocazione non omogenea nel sistema delle fonti, e spesso rispondenti a finalità tra loro diverse.

In particolare, il decreto legislativo n. 42 del 2004 contiene una Parte quarta dedicata alle «Sanzioni», nell'ambito della quale il Titolo II, dedicato alle «Sanzioni penali», è a sua volta articolato in due Capi: il primo concernente le sanzioni per le violazioni delle disposizioni della Parte seconda del codice e il secondo recante le sanzioni per le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni della Parte terza del codice medesimo.

Le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo n. 42 del 2004 non esauriscono, peraltro, il sistema sanzionatorio penale nei confronti delle condotte lesive dell'interesse culturale o paesaggistico. Ad esse si aggiungono, infatti, anche alcune ipotesi di reato specifiche incluse nel contesto del codice penale.

La diversa collocazione delle norme incriminatrici discende dalla finalità perseguita mediante le relative incriminazioni. Sono contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 le disposizioni volte a rendere effettiva la disciplina di tutela prevista dal medesimo decreto, sanzionando le relative trasgressioni, mentre il codice penale colpisce alcune condotte che si caratterizzano per l'aggressione del bene, anche indipendentemente dalla violazione delle norme di tutela e dei provvedimenti emanati dall'autorità in attuazione delle stesse.

In proposito, va segnalato come le condotte che abbiano ad oggetto beni culturali o paesaggistici

risultino spesso plurioffensive, in quanto lesive anche di altri interessi giuridici penalmente tutelati, primo fra tutti quello all'integrità del patrimonio del proprietario dei beni stessi; interesse, questo, chiaramente ritenuto prevalente dal legislatore e sanzionato in modo particolarmente severo. Conseguentemente, molte delle condotte aventi ad oggetto beni culturali e paesaggistici ricadono nelle comuni fattispecie di reati contro il patrimonio e solo occasionalmente sono distinte e assoggettate ad un trattamento differenziato rispetto alle condotte aventi ad oggetto beni privi di tale interesse. Tale ultima ipotesi si verifica in effetti unicamente per il delitto di danneggiamento, qualora il fatto sia commesso «su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici» (articolo 635, secondo comma, numero 3, del codice penale), e per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, «se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico» (articolo 639, secondo comma, del codice penale).

Sempre nel codice penale sono, poi, contenute altre fattispecie, volte a sanzionare condotte specificamente offensive dell'interesse culturale o paesaggistico. Si tratta, in particolare, delle ipotesi contravvenzionali di cui all'articolo 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e all'articolo 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, significativamente collocate nel Titolo II del Libro III del codice, dedicato alle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione, e assoggettate a un trattamento sanzionatorio particolarmente mite.

Il sistema di repressione penale che si è sin qui descritto è già stato oggetto in tempi abbastanza recenti di alcuni interventi modificativi. In particolare: l'articolo 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente le opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; i decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157, hanno apportato alcune modifiche, rispettivamente, alle disposizioni del Capo I e del Capo II della Parte quarta, Titolo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; infine, l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, ha anch'esso introdotto modifiche al citato articolo 181 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

Tali interventi hanno presentato, tuttavia, carattere episodico e asistematico, tanto da rendere evidente la necessità di ulteriori modifiche normative, improntate a un disegno di ampio respiro.

L'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche -- e soprattutto -- dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, variamente distribuite nel codice penale (come noto antecedente alla Costituzione) e nel codice dei beni culturali e del paesaggio (che non ha introdotto modifiche determinanti rispetto all'impianto complessivo della legislazione di settore risalente al 1939), risultano ad oggi inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ad un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati.

Viceversa, come si è detto, l'interesse collettivo alla tutela del patrimonio culturale risulta ad oggi protetto mediante sanzioni spesso poco afflittive e, come tali, dotate di scarsa efficacia deterrente, salvo che il medesimo interesse si presenti in associazione con l'esigenza di tutela dell'integrità del patrimonio del soggetto proprietario del bene, ritenuto senz'altro preminente.

La presenza di fattispecie di reato contenute tanto nel codice penale quanto nel decreto legislativo n. 42 del 2004 ha inoltre determinato talora l'insorgere di rilevanti questioni interpretative in merito all'ambito applicativo delle norme e all'eventuale ammissibilità del concorso di reati, ove la medesima condotta integri contemporaneamente più fattispecie.

Scopo dell'attuale disegno di legge è, pertanto, anzitutto quello di una *reductio ad unitatem* della materia considerata, in modo da conferire coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali

previste nei confronti delle lesioni dell'interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale. Ciò mediante il riconoscimento di uno «statuto» penale comune alle aggressioni nei confronti dei beni che presentano interesse culturale e paesaggistico. L'offesa di tale interesse deve infatti sempre essere assistita, in accordo con i richiamati precetti costituzionali, da un trattamento sanzionatorio appropriato e differenziato.

A tal fine, il presente disegno di legge delega, prevede l'introduzione di autonome figure di reato e di circostanze aggravanti di reati già previsti dall'ordinamento, tutti caratterizzati dall'offesa nei confronti dell'interesse della collettività all'integrità del patrimonio culturale.

In particolare:

Articolo 1

Il comma 1 reca apposita delega legislativa al Governo, stabilendo espressamente che la stessa debba trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 indica i principi e criteri direttivi cui devono uniformarsi il decreto o i decreti legislativi delegati. In particolare, i principi e criteri indicati alle lettere da *a)* ad *m)*, nonché da *q)* a *s)*, prevedono modificazioni e integrazioni di norme penali o processuali penali. La lettera *n)* concerne l'utilizzazione dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria. Le lettere *o)* e *p)* prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel contrasto di determinate attività criminose, di avvalersi di particolari strumenti e istituti giuridici, e in particolare: di svolgere operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, avvalendosi quindi delle specifiche possibilità di cui al comma 5 del citato articolo 9 (impiego di agenti di polizia giudiziaria, ausiliari o interposte persone; utilizzazione di beni mobili ed immobili e/o documenti di copertura; attivazione di siti nelle reti, realizzazione e gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici); di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse; procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. Tutte le disposizioni sinteticamente descritte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico di amministrazioni pubbliche, anche diverse dallo Stato, né direttamente, né a seguito dell'emanazione del o dei decreti legislativi delegati, i quali possono trovare attuazione senza l'impiego di ulteriori risorse umane, finanziarie o strumentali, rispetto a quelle attualmente disponibili. In particolare, la lettera *n)* prevede che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni. Tale disposizione non comporta oneri finanziari, in quanto il sequestro del corpo del reato è disposto dall'autorità giudiziaria (articolo 253 del codice di procedura penale), ed è la medesima autorità a decidere in merito all'affidamento in custodia (articolo 259 del codice di procedura penale) nonché sull'eventuale restituzione (articolo 263 del codice di procedura penale). È quindi implicito che l'autorità giudiziaria accoglierà l'eventuale richiesta degli organi di polizia di affidamento dei beni in argomento solo quando sia ragionevolmente certa la successiva confisca dei medesimi beni ai sensi dell'articolo 240 del codice penale. Conseguentemente, non si pone alcun problema di oneri connessi alla eventuale restituzione al legittimo proprietario. Con riferimento, specificamente, alle attività di contrasto che potranno essere svolte dagli agenti di polizia giudiziaria sulla base delle disposizioni attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *o)* e *p)*, si fa presente che tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò è reso possibile dalla circostanza che la struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale è già attualmente depositaria della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che rappresenta il fondamentale supporto conoscitivo di qualunque azione di contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. Tale struttura specializzata da tempo svolge una fondamentale attività di controllo sugli scambi di beni culturali, e in particolare su quelli che avvengono mediante

reti informatiche, ed è dotata di personale appositamente qualificato e specializzato. Le nuove possibilità investigative che verranno offerte dal o dai decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge consentiranno, pertanto, di dare maggiore efficacia alle attività di contrasto che già attualmente vengono svolte dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sulla base dell'esistente -- e indispensabile -- supporto informativo. Le suddette possibilità investigative saranno, pertanto, esperibili avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto, infine, ai carichi di lavoro ipotizzabili in capo al personale dell'amministrazione giudiziaria derivanti dal o dai decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, si segnala che l'introduzione di nuove figure di reato avviene di regola enucleando e assoggettando a un trattamento sanzionatorio più severo fatti che sarebbero già puniti in base alla legislazione vigente (così per il delitto di furto di bene culturale e per il delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici). L'unica fattispecie di reato del tutto nuova -- consistente nel di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in area archeologica -- appare assolutamente inidonea, per la peculiarità della condotta censurata, a determinare un incremento apprezzabile dei costi dell'amministrazione della giustizia, tale da poter determinare un effetto finanziario.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla procedibilità d'ufficio del delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, il quale accorpa fattispecie almeno in parte già procedibili d'ufficio (come nelle ipotesi già incluse nelle vigenti fattispecie aggravate di cui all'articolo 635, secondo comma, e all'articolo 639, secondo comma, del codice penale). Anche in questo caso, l'applicazione della futura disciplina penale potrà avvenire mediante le risorse umane e strumentali già disponibili all'amministrazione della giustizia a legislazione vigente.

Articolo 2

Reca norme meramente procedurali concernenti l'emanazione del o dei decreti legislativi delegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, attraverso modifiche del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera *s*), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) introdurre il delitto di furto di bene culturale, consistente nel porre in essere la condotta prevista dall'articolo 624 del codice penale sui beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevedendo per tale reato la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni e della multa da 5.000 a 10.000 euro; prevedere, per tale reato, l'applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti previste dagli articoli 625 e 625-*bis* del codice penale;
- b*) prevedere l'aumento delle pene, anche attraverso una specifica circostanza aggravante, in misura non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà, per i delitti contro il patrimonio previsti e puniti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, quando il fatto ha ad oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni;

- c) introdurre il delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635 e 639 del codice penale sui beni culturali o sui beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore a un terzo; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico;
- d) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;
- e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;
- f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro; prevedere una circostanza attenuante, in misura non superiore ad un terzo, per il caso in cui il fatto sia commesso su oggetti di valore inferiore alle soglie di cui alla lettera B dell'allegato A annesso al medesimo decreto legislativo;
- g) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;
- h) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;
- i) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;
- l) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente;
- m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;
- n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli

aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali trova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) estendere l'applicazione delle pene previste dall'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni;

r) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative, interpretative e abrogative;

s) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Disposizioni procedurali)

1. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

1.2.2. Relazione 2864, 514, 646, 1046 e 2632-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2864, 514, 646, 1046 E 2632-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 6 novembre 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (n. 2864)
presentato dal **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**
e dal **Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 4220)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2017*

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale (n. 514)

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (n. 646)

d'iniziativa dei senatori **GIRO** , **LIUZZI** , **VILLARI** , **SIBILIA** , **MAZZONI** , **MARIN** e **SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo
per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia
di reati contro il patrimonio culturale (n. 1046)

d'iniziativa dei senatori **MARCUCCI** , **ZANDA** e **CASSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale (n. 2632)

d'iniziativa dei senatori **LIUZZI** e **BRUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2864

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
(Estensore: Cociancich)

26 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
(Estensore: Laniece)

31 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE

Art. 518-bis. - *(Furto di beni culturali)*. -- È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter. - *(Appropriazione indebita di beni culturali)*. -- Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. *Identico:*

a) *identica:*

«TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE

Art. 518-bis. - *(Furto di beni culturali)*. *Identico*

Art. 518-ter. - *(Appropriazione indebita di beni culturali)*. *Identico*

Art. 518-*quater*. - (*Ricettazione di beni culturali*). - Art. 518-*quater*. - (*Ricettazione di beni culturali*).

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di *Identico*

procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-*quinquies*. - (*Riciclaggio di beni culturali*). -- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-*quater*.

Art. 518-*sexies*. - (*Illecita detenzione di beni culturali*). -- Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 518-*septies*. - (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). -- È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-*octies*. - (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). -- Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-*quinquies*. - (*Riciclaggio di beni culturali*). *Identico*

Soppresso

Art. **518- *sexies***. - (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). *Identico*

Art. **518- *septies***. - (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). *Identico*

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

Art. 518-*novies*. - (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). -- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-*decies*. - (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). -- Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-*novies* è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 518-*undecies*. - (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). -- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 518-*duodecies*. - (*Contraffazione di opere d'arte*). -- È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

Art. **518-*octies*** . - (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). *Identico*

Art. **518-*novies*** . - (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). -- Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo **518-*octies*** è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. **518-*decies*** . - (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). *Identico*

Art. **518-*undecies*** . - (*Contraffazione di opere d'arte*). *Identico*

- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-*terdecies*. - (*Casi di non punibilità*). -- Le disposizioni dell'articolo 518-*duodecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. **518-duodecies**. - (*Casi di non punibilità*). -- Le disposizioni dell'articolo **518-undecies** non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-*quaterdecies*. - (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). -- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 518-*quaterdecies*. - (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). -- Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

Art. 518-*sexiesdecies*. - (*Ravvedimento operoso*). - Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

Art. 518-*septiesdecies*. - (*Confisca*). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-*terdecies*. - (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). Identico

Art. 518-*quaterdecies*. - (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). Identico

Art. 518-*quinqüesdecies*. - (*Ravvedimento operoso*). Identico

Art. 518-*sexiesdecies*. - (*Confisca*). Identico

Art. 518-*duodevicies*. - (*Fatto commesso all'estero*). -- Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente: «Art. 707-*bis*. - (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*). -- È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Art. 2.
(*Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale,».

Art. 3.
(*Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura*)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 4.
(*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche*)

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

Art. 518- *septiesdecies* . - (*Fatto commesso all'estero*). *Identico*»;

b) *identica*.

Art. 2.
(*Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo **518-*terdecies*** del codice penale,».

Art. 3.
(*Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura*)

1. *Identico*:

«b-*bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo **518- *terdecies*** del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 4.
(*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche*)

1. *Identico*:

«Art. 25-terdecies. - (*Delitti contro il patrimonio culturale*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e **518-sexies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-quaterdecies. - (*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 5.

(*Abrogazioni*)

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

«Art. 25-terdecies. - (*Delitti contro il patrimonio culturale*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli **518-sexies** e **518-novies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e **518-septies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli **518-octies** e **518-undecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis e 518-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. *Identico*.

Art. 25-quaterdecies. - (*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, **518-decies** e **518-terdecies** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. *Identico*».

Art. 5.

(*Abrogazioni*)

Identico

Art. 6.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico

Art. 7.
(*Entrata in vigore*)

Art. 7.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 514

D'iniziativa del senatore De Poli

Art. 1.

(*Deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*)

1. Il secondo comma dell'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dal primo comma, deturpa o imbratta, in qualsiasi modo e mediante l'utilizzo di qualsiasi materiale, superfici murarie di edifici e compendi monumentali, reperti isolati o inseriti in complessi archeologici, manufatti scultorei o altri beni, mobili o immobili, di proprietà altrui e di interesse storico o artistico, ovunque essi siano ubicati, nonché immobili ricompresi all'interno di centri storici, è punito con la pena della reclusione fino a diciotto mesi e della multa fino a 5.000 euro».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica se il fatto è commesso su edifici demaniali, ancorché non rivestano interesse storico o artistico, e si procede d'ufficio».

Art. 2.

(*Ordine di ripristino dei beni deturpati o imbrattati*)

1. Indipendentemente dalle sanzioni di cui all'articolo 639 del codice penale, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», ordina al responsabile del deturpamento o dell'imbrattamento di cui al secondo comma del citato articolo 639, l'esecuzione a sue spese degli interventi di ripristino necessari, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero.

2. Qualora gli interventi da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Qualora gli interventi di riparazione di cui al comma 1 abbiano carattere di urgenza, il Ministero provvede senza indugio alla loro esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato, in deroga alla procedura prevista dai commi 1, 2 e 3, primo periodo. È fatta comunque salva l'applicazione del comma 3, secondo periodo.

5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, in materia di generatori aerosol contenenti vernici.

6. Quando il ripristino non sia possibile, il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene deturpato o imbrattato. Se la determinazione della somma, effettuata dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri nominati uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 639, terzo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente

legge. In tal caso la competenza a provvedere è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE N. 646

D'iniziativa dei senatori Giro ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, attraverso modifiche del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera *s*), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il delitto di furto di bene culturale, consistente nel porre in essere la condotta prevista dall'articolo 624 del codice penale sui beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevedendo per tale reato la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni e della multa da 5.000 a 10.000 euro; prevedere, per tale reato, l'applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti previste dagli articoli 625 e 625-*bis* del codice penale;

b) prevedere l'aumento delle pene, anche attraverso una specifica circostanza aggravante, in misura non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà, per i delitti contro il patrimonio previsti e puniti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, quando il fatto ha ad oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni;

c) introdurre il delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635 e 639 del codice penale sui beni culturali o sui beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore a un terzo; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico;

d) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro; prevedere una circostanza attenuante, in misura non superiore ad un terzo, per il caso in cui il fatto sia commesso su oggetti di valore inferiore alle soglie di cui alla lettera B dell'allegato A annesso al medesimo decreto legislativo;

g) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non

superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

h) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

i) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;

l) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente;

m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali trova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) estendere l'applicazione delle pene previste dall'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni;

r) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative, interpretative e abrogative;

s) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella

legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Disposizioni procedurali)

1. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 1046

D'iniziativa dei senatori Marcucci ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso modifiche e integrazioni del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera s), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) introdurre il delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635, 639 e 734 del codice penale; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; prevedere per i delitti in materia paesaggistico-ambientale che la pena sia aumentata se dal fatto deriva pericolo o danno per l'integrità delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria e che sia aumentata fino alla metà se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; prevedere che se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni; inoltre, se dal fatto deriva una lesione personale, una lesione grave, una lesione gravissima o la morte, prevedere rispettivamente la pena della reclusione da tre a otto anni, da quattro a undici anni, da sei a dodici anni, da dodici a venti anni; inoltre, se dal fatto deriva un disastro ambientale prevedere la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; escludere la punibilità nei casi in cui per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero per la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del

codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, nonché l'articolo 734 del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico o paesaggistico;

b) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

c) prevedere tra le circostanze aggravanti ad efficacia comune del delitto di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, e del delitto di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-*bis* del medesimo codice, il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovate a seguito di ricerche archeologiche o dell'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali; prevedere altresì l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia per l'ipotesi che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base a una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera a), includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni culturali o delle cose medesimi, quando il detentore ne conosca la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro;

g) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

h) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

i) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente; punire allo stesso modo la ricettazione delle cose false; stabilire che, in caso di condanna, sono ordinate la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiari di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per i suddetti reati, qualora il bene culturale o l'opera

contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o per le dimensioni della cosa, sia accompagnato da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;

j) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera *b)*, a cose false ovvero a denaro, beni materiali o altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione e di falsificazione di cui alle lettere *d)* e *h)*, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;

k) prevedere, salvo quanto già previsto per i delitti di cui alla lettera *a)*, in relazione ai reati di cui alle lettere da *b)* a *j)*, che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;

l) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;

m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo alla metà quando il fatto cagiona un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) escludere la punibilità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati, definiti sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, nella repressione dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le attività di indagine eseguite sotto copertura, con le modalità e gli effetti previsti dagli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali trova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

r) prevedere il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale con la pena della

reclusione da quattro a nove anni per chi promuove, costituisce, dirige o finanzia l'associazione e la pena della reclusione da due a sei anni per chi partecipa;

s) riformulare, trasformandola in delitto, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente o in difformità da essa, prevedendo sanzioni analoghe a quelle stabilite per il delitto di cui alla lettera a) ed estendendone l'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004; rivedere aggravandolo il sistema delle aggravanti previste al comma 1-*bis* del medesimo articolo 181, disciplinando i casi in cui i lavori illeciti ricadano in parchi archeologici o aree di interesse archeologico ovvero abbiano comportato la realizzazione di nuove volumetrie o aumenti della volumetria originaria superiori a una misura da determinare specificamente; confermare l'esimente di cui al comma 1-*ter* del medesimo articolo 181; confermare che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e prevedere la confisca di quanto sequestrato;

t) prevedere l'applicabilità delle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in materia di indagini e misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, e successive modificazioni, ai soggetti indicati dall'articolo 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi abbia ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

u) prevedere una responsabilità delle persone giuridiche, integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 anche con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; prevedere la riduzione della sanzione dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato;

v) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative e abrogative;

w) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 2.

(Reato di frode in materia ambientale)

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge a tutela del paesaggio e dell'ambiente, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. In riferimento ai reati di cui al comma 1, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 3.

(Ravvedimento operoso)

1. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 4.

(Pene accessorie)

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

2. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 5.

(Confisca)

1. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

DISEGNO DI LEGGE N. 2632

D'iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale:

- a) introducendo nel codice penale il delitto di danneggiamento del patrimonio culturale, consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare, rendere inservibili, in tutto o in parte, beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio culturale, come definito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) prevedendo, d'intesa con gli enti territoriali cui la Costituzione attribuisce competenze in materia di patrimonio culturale, come definito dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, norme volte ad assicurare adeguata valorizzazione e tutela dell'aspetto e del decoro di aree pubbliche di rilevanza

culturale o paesaggistica, anche non interessate da flussi turistici particolarmente rilevanti, di opere e monumenti anche di arte contemporanea e delle aree a essi contermini.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *a*), si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) prevedere per la fattispecie delittuosa di cui al comma 1, lettera *a*), la pena della reclusione non inferiore ad un anno e non superiore a sei anni congiunta alla sanzione pecuniaria della multa per una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro, la punibilità anche a titolo di colpa, stabilendo in tal caso una riduzione di pena non superiore ad un terzo della pena massima edittale;
- b*) prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di sospensione condizionale della pena solo per le ipotesi colpose e subordinatamente all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevedendo altresì l'arresto in flagranza, nelle ipotesi dolose;
- c*) abrogare esplicitamente le disposizioni normative incompatibili con quelle introdotte nel decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *b*) si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) non pregiudicare la visuale e non alterare le condizioni ambientali delle aree di cui al comma 1, lettera *b*);
- b*) condizionare l'esercizio del commercio, anche mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia, nelle aree e negli spazi di cui al comma 1, lettera *b*);
- c*) vietare nei luoghi di cui al comma 1, lettera *b*), di bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti o bevande;
- d*) prevedere adeguate sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente comma;
- e*) prevedere adeguata e continuativa attività di controllo da parte delle competenti autorità, in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi, anche al fine specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *a*), sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *b*), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e della difesa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 646
XVII Legislatura

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 410 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

[N. 411 \(pom.\)](#)

12 settembre 2017

[N. 134 \(ant.\)](#)

19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 414 \(pom.\)](#)

19 settembre 2017

[N. 426 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

[N. 427 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

[N. 430 \(ant.\)](#)

26 ottobre 2017

Attività

Congiunzione di

[S. 514](#), [S. 1046](#),
[S. 2632](#), [S. 2864](#)

Audizioni
informali

Adottato testo
base S.2864.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 26
settembre 2017
alle ore 18:00

Allegato al
resoconto testo
odg ed
emendamenti

[N. 431 \(pom.\)](#)
31 ottobre 2017

Approvati
emendamenti
Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 410 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
410ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) presenta l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto, volto a sostituire interamente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in materia di tribunali per i minorenni.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sulla riorganizzazione dei tribunali dei minorenni, osserva che il Governo ha comunque appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni. Preannuncia, quindi, che il Gruppo del Partito Democratico appoggerà questo orientamento senza riserve, auspicando che l'esame del disegno di legge in questione possa essere concluso entro la fine della legislatura; cionondimeno non potrà essere trascurata la riforma dei tribunali dei minorenni che è opportuno sia esaminata attraverso un *iter* autonomo.

La RELATRICE auspica comunque che i membri della Commissione prendano visione del contenuto del nuovo emendamento 1.1000; in ogni caso preannuncia che il contenuto del predetto emendamento confluirà in un disegno di legge a propria firma, qualora dovesse essere approvato lo stralcio della materia *de qua*.

Il senatore [MINEO](#) (Misto-SI-SEL) osserva che occorrerebbe individuare una strada alternativa a quella dello stralcio per proseguire l'esame della riforma dei tribunali dei minorenni, in ordine alla quale, peraltro, è forte la domanda sociale.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) ricorda che la Commissione nella prima parte della legislatura aveva avviato l'esame di alcuni disegni di legge sulla riforma del diritto di famiglia (nn. 194, 595 e 1238) nel quale potrebbe confluire altresì l'esame del nuovo disegno di legge sui tribunali dei minorenni preannunciato dalla relatrice.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che queste valutazioni potranno essere oggetto di approfondimento senz'altro alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede alcune delucidazioni alla Presidenza in ordine allo stato dell'arte di alcuni disegni di legge, per i quali ella stessa è relatrice, che sono già stati approvati dalla Camera dei deputati (A.S n. 2566 e A.S. n. 2519, in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne) ovvero che sono in fase di esame avanzato in Commissione (A.S. n. 2683, A.S. n. 2441 e A.S. n. 638, sui cosiddetti matrimoni forzati).

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state affrontate queste ed altre simili questioni afferenti alla sospensione dell'esame in Commissione di diversi disegni di legge per i quali manca il parere della Commissione bilancio. Preannuncia a tale riguardo il prossimo invio di una lettera al Presidente della Commissione bilancio con la richiesta che quest'ultima si pronunci quanto meno sui disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati e in corso d'esame in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra i provvedimenti in titolo che sono tutti volti a tutelare i beni d'interesse culturale e, più in generale, il patrimonio culturale, recando delle modifiche alla normativa vigente. In particolare il disegno di legge n. 514, d'iniziativa del senatore De Poli, reca modifiche all'articolo 639 del codice penale; il disegno di legge n. 646 d'iniziativa dei senatori Giro, Liuzzi ed altri contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. La proposta legislativa, Atto Senato n. 2632, d'iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Poi il disegno di legge n. 2864, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, è più direttamente incisivo nella materia *de qua*, essendo volto a modificare la normativa vigente senza alcuna delega al Governo. Esso si compone di sette articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale inserendovi tra i delitti il titolo VIII- *bis* "dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili alcune nuove fattispecie penali: furto di beni culturali (articolo 518-*bis*); appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*); ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*quinqüies*); illecita detenzione di beni

culturali (articolo 518-*sexies*); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*); uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*opties*); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*); devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-*undecies*); contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*); attività organizzate per un traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*). Il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato concernenti beni culturali o paesaggistici, che rechi un danno grave nell'esercizio di un'attività professionale (articolo 518-*quinquiesdecies*). E' previsto inoltre la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-*sexiesdecies*); la confisca penale e obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato (articolo 518-*septiesdecies*); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero. E' prevista poi una contravvenzione che punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno, apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (nuovo articolo 518-*quaterdecies* del codice penale), nell'elenco dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura. L'articolo 4 modifica il decreto-legislativo n. 231 del 2001 prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi a vantaggio delle stesse. L'articolo 5 abroga alcune disposizioni con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale. In particolare nel codice penale sono abrogati l'articolo 639, l'articolo 733 e l'articolo 734. Nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179. L'articolo 6 reca invarianza finanziaria della riforma.

Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Prospetta fin da ora l'opportunità che il disegno di legge n. 2864 testé illustrato possa essere assunto come testo base per il prosieguo dell'esame, in quanto reca una disciplina più ampia ed articolata nella materia *de qua*.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) chiede fin da ora che nella prossima seduta utile il relatore, anche mediante un supplemento di relazione, si soffermi più nel dettaglio sulla definizione di "patrimonio culturale".

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE IN MATERIA DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un apposito Affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari, nonché

sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2284](#)

Art. 1

1.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto all'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni:

1. istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività dell'Ufficio sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti allo stesso;
2. prevedere che presso ciascun tribunale circondariale sia costituita un'articolazione monocratica dell'Ufficio del Giudice di cui al numero 1), alla quale siano assegnati uno o più magistrati componenti la predetta sezione;
3. istituire l'Ufficio di cui al numero 1) sul modello della sezione specializzata lavoro prevedendo che i magistrati siano assegnati all'Ufficio a seguito di concorso bandito dal C.S.M., che siano assegnati ad esso in via esclusiva, che esercitino le funzioni in via esclusiva e con insussistenza del divieto di permanenza ultradecennale;
4. prevedere che presso il tribunale distrettuale l'Ufficio operi anche in composizione monocratica e con competenza limitata al circondario del medesimo tribunale relativamente agli affari di cui al numero 9);
5. prevedere che l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:
 - 5.1.1) in sede distrettuale, in composizione collegiale integrata da un componente esterno laico scelto tra laureati in pedagogia, psicologia, medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile, scienze del servizio sociale, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, nelle materie indicate al n.11);
 - 5.1.2) in sede distrettuale, in ambito penale minorile, in composizione collegiale integrata da due componenti esterni laici, come prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'art. 2 Decr. Pres. Rep. 22 settembre 1988, n.448, esercitando la giurisdizione in ogni procedimento penale attualmente attribuito al tribunale per i minorenni secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al predetto decreto;
 - 5.1.3) in sede distrettuale, in composizione collegiale non integrata nelle materie indicate al n.10);
 - 5.1.4) in sede circondariale, in composizione monocratica;
6. quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di cui ai numeri 5.1.1), 5.1.2), 5.1.3) e 5.1.4) dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici per le materie attribuite alla sezione distrettuale di cui al n. 10) e per i procedimenti penali minorili; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un

collegio specializzato;

7. istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono attribuite, in via esclusiva, le competenze di cui al numero 13), da esercitarsi anche presso le articolazioni circondariali dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche in materia; prevedere che per l'esercizio delle attribuzioni in sede circondariale possano essere delegati, per il compimento di specifici atti, i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario; prevedere che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni siano addetti esclusivamente alle predette funzioni;

8. prevedere che in primo grado siano decisi nella composizione monocratica a norma dei numeri 5.1.4) e 4) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni ed al tribunale ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, salvo che non siano già espressamente attribuiti alla competenza dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in sede distrettuale, quali:

8.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, risoluzione del contratto di convivenza e convivenze di fatto;

8.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

8.3) i procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile;

8.4) le azioni di risarcimento del danno per illeciti connessi alle relazioni di convivenza e familiari;

8.5) i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di famiglia, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

8.6) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, nonché quelli di cui agli articoli 316-bis e quelli in materia di alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

8.7) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

8.8) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

8.9) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

8.10) i procedimenti relativi agli atti dello stato civile;

8.11) i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

9. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, in composizione collegiale non integrata di cui al numero 5.1.3), i reclami sui provvedimenti provvisori emessi dal giudice monocratico nei procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia di filiazione fuori dal matrimonio all'esito della prima comparizione personale delle parti e quant'altro previsto al n.9; la sottrazione internazionale di minori; i procedimenti di cui alla legge n. 164 del 1982; i procedimenti di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione; i procedimenti per l'apertura e la gestione della tutela dei minori stranieri non accompagnati e i procedimenti relativi ai minori richiedenti protezione internazionale; alla trattazione dei procedimenti di cui al presente numero, fatta eccezione per i reclami, procede il giudice istruttore;

10. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in composizione collegiale integrata di cui al n. 5.1.1):

10.1) i procedimenti di cui all'articolo 330, 332 e 333 del codice civile, quest'ultimo inteso come tutti i casi in cui viene limitata, di fatto, la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;

- 10.2) tutti i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184;
- 10.3) i procedimenti di adozione dei minorenni;
- 10.4) i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835;
- 10.5) i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

11. prevedere che quando sono in corso, dinanzi all'Ufficio distrettuale i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e dinanzi all'articolazione monocratica il giudizio di separazione o divorzio o il giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, l'intera causa sia rimessa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice rimettente; la trattazione dei procedimenti di cui al numero 10) è collegiale ma per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato uno componente togato, ove opportuno unitamente al componente laico; quando il procedimento è rimesso al collegio dal Giudice monocratico della articolazione circondariale, l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

12. prevedere che, quando il giudice monocratico dell'articolazione circondariale e del distrettuale, innanzi al quale pendono procedimenti di separazione o divorzio o procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, acquisito il parere del pubblico ministero, rimette l'intera causa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice remittente, ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti; per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato un componente togato, unitamente - ove opportuno - al componente laico; l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

13. attribuire in via esclusiva alla competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero istituito nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni di cui al numero 1) le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; e tutte le altre attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e nei procedimenti penali attualmente di competenza del tribunale per i minorenni; prevedere l'esclusività delle funzioni dei magistrati assegnati;

14. disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, sia in sede distrettuale che circondariale, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e degli altri soggetti vulnerabili ed alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e favorendo il ricorso alla mediazione familiare, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

14.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

14.1.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

14.1.2) la comparizione davanti giudice monocratico il quale, ravvisati i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale ritenuto necessario, omologa le condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio ovvero emette la sentenza di divorzio congiunto o di scioglimento dell'unione civile;

- 14.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, in materia di filiazione fuori del matrimonio e di responsabilità genitoriale la quale preveda:
- 14.2.1) nella eventuale fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
- 14.2.2) il procedimento secondo un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere ? se necessario - in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;
- 14.2.3) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza; l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età;
- 14.2.4) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti introduttivi;
- 14.2.5) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.6) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:
- 14.2.6.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;
- 14.2.6.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;
- 14.2.6.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;
- 14.2.6.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;
- 14.2.6.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;
- 14.2.6.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, l'allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili
- 14.2.7) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:
- 14.2.7.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
- 14.2.7.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;
- 14.2.7.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;
- 14.2.7.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;
- 14.2.7.5) la facoltà per i servizi alla persona o le forze dell'ordine di adottare, prima dell'apertura del procedimento, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo alla sua incolumità con obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero

presso l'Ufficio del Giudice per la persona e la famiglia, il quale entro le successive 48 ore deve formulare richiesta al Giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; prevedere che il Giudice monocratico, sentite le parti le parti interessate, adotti i provvedimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del P.M; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico;

14.2.8) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi:

14.2.8.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

14.2.8.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

14.2.8.3) disciplinare l'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia, in sede processuale, dei diritti di difesa e del contraddittorio, mediante partecipazione alla fase di indagine psico-socio-ambientale di un esperto eventualmente designato da ciascuna delle parti;

14.2.8.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

14.2.8.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, con riferimento agli articoli 155-quinquies e 155-sexies c.p.c. e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

14.2.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

14.2.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

14.2.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

14.2.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

14.2.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

14.2.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

14.2.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

14.2.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni secondo i seguenti criteri:

14.2.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-bis del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

14.2.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

14.2.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del

- provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;
15. sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
16. prevedere che i magistrati assegnati all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al numero 8) siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le Università e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni in materia di famiglia e minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 5.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo; prevedere l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura di specifici corsi di formazione per l'ingresso e la permanenza nella funzione di magistrato del tribunale della famiglia e della persona di cui alla presente lettera, aventi come obiettivo l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il migliore esercizio delle funzioni;
17. prevedere la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni della presente lettera, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla scorta di criteri predeterminati per la valutazione delle attitudini specifiche del magistrato per il conferimento delle funzioni di giudice o pubblico ministero presso l'ufficio del Giudice della persona, le relazioni familiari e i minorenni, tenendo conto dell'esercizio attuale di attività giurisdizionale nel settore in via esclusiva o prevalente, e in subordine dell'esercizio pregresso per almeno cinque anni e della partecipazione a specifici corsi di formazione in materia;
18. prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 15), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
19. prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 5), con le funzioni di presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia ed i minori ed il procuratore aggiunto abbiano, su delega del Presidente, la rappresentanza esterna del medesimo Ufficio in relazione alle materie attribuite all'Ufficio;
20. prevedere che nella copertura dei posti di organico presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e la relativa procura della repubblica presso il medesimo ufficio sia data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;
21. prevedere che per la copertura dei posti di organico presso i tribunali costituiti in più sezioni, sia la

richiesta che la pubblicazione dei posti disponibili siano effettuate, su base nazionale, con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione dei magistrati alle sezioni incaricate della trattazione esclusiva delle controversie devolute alla competenza del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, apportando le modifiche necessarie alla disciplina relativa alla assegnazione dei magistrati alle sezioni; dovrà essere data altresì la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

22. prevedere che il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, nell'articolazione circondariale in composizione monocratica di cui al n. 5.1.4) sia in possesso di specifica esperienza pluriennale, sulla scorta dei criteri predeterminati di cui al n. 17);

23. prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

24. prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio distrettuale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

25. prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie, anche sulla scorta dei criteri per l'attribuzione dei posti di organico di cui al numero 20 e 21.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 411 (pom.) del 12/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017
411ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) DE POLI. - *Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) GIRO ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) LIUZZI e BRUNI. - *Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che è aperta la discussione generale sui disegni di legge in titolo. Comunica altresì che l'ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei gruppi ha deciso di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia *de qua* a partire già dalla prossima settimana, ove possibile. A tal fine i gruppi parlamentari potranno far pervenire le proprie indicazioni circa i soggetti da audire entro le ore 18 di domani.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), il quale, in via generale, richiama l'attenzione della Commissione sull'irragionevole inasprimento delle sanzioni penali previsto dal disegno di legge n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati, per di più prescindendo da un'adeguata definizione di "bene culturale". Ricorda infatti che le disposizioni del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (articoli 10 e seguenti) non appaiono chiare sotto questo profilo. Cita quindi l'esempio di numerosi beni "culturali", i quali, allo stato, risultano abbandonati ma, nel caso fossero oggetto delle condotte previste dal testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si troverebbero a fruire di una tutela penale fortemente repressiva, del tutto sproporzionata e priva di giustificazioni sostanziali.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che il disegno di legge n. 2864, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è volto a tutelare il patrimonio culturale in quanto risorsa essenziale del Paese; da questo punto di vista appaiono opportune le sanzioni previste dal disegno di legge medesimo, in quanto il patrimonio culturale deve essere garantito da ogni tipo di azione illecita. Oltretutto la proposta normativa incide principalmente su alcune gravi fattispecie delittuose come il furto, la ricettazione, il riciclaggio e l'illecita detenzione di beni culturali. Resta fermo peraltro che, nel corso dell'esame in sede referente, potranno essere approfonditi anche i profili su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Giovanardi.

Dopo una breve precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) sulla portata delle sanzioni previste dalle nuove fattispecie penali di cui agli articoli 518-*sexies* e 518-*septies* del codice penale, come introdotti dal citato disegno di legge n. 2864, interviene nuovamente il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), il quale insiste nel sostenere che non si possono prevedere sanzioni penali fortemente repressive per qualsivoglia violazione avente ad oggetto un bene "cosiddetto" culturale se il legislatore non provvede *ex ante* a fornire una definizione certa e ragionevole del predetto bene.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) concorda, in sostanza, con i rilievi testé avanzati dal senatore Giovanardi circa la necessità di definire sul piano normativo i beni culturali in modo chiaro e definitivo.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) osserva che il disegno di legge n. 2864 riguarda sotto diversi aspetti la materia degli "ecoreati" sulla quale, come è noto, il legislatore è già intervenuto in questa legislatura con la legge n. [68](#) del 22 maggio 2015.

In particolare si sofferma sulle previsioni dei nuovi articoli 518-*novies* e 518-*decies* del codice penale - come introdotti dal citato disegno di legge n. 2864 - che riguardano, a vario titolo, il danneggiamento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Rileva poi che, per un adeguato approfondimento della materia in esame occorrerebbe, a suo avviso, coinvolgere maggiormente le competenze delle Commissioni ambiente e istruzione.

A tale riguardo interviene il presidente [D'ASCOLA](#) il quale ricorda che le Commissioni testé richiamate potranno esprimere il proprio parere sul disegno di legge citato.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) conviene sulla opportunità di definire meglio, sul piano legislativo, i beni culturali, ricordando che il vigente articolo 10 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, presenta notevoli chiaroscuri, soprattutto in ordine alla distinzione tra beni culturali appartenenti a privati e beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In ordine all'esame dell'atto del Governo n. 434, in materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, il sottosegretario Federica CHIAVAROLI comunica che il Governo si dichiara disposto ad attendere l'espressione del parere - il termine per la quale è scaduto in data 1° settembre 2017 - fino al 21 settembre prossimo, nel presupposto che la Commissione esprima osservazioni puntuali tali da poter essere esaminate dal Governo entro i tempi della delega.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 13 settembre alle ore 14, è posticipata alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 14,05
(sospensione dalle ore 12,50 alle ore 13,10)

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2864
(TUTELA PATRIMONIO CULTURALE)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 414 (pom.) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
414ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere ([n. 434](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) dichiara che è in fase di elaborazione una bozza di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ritiene in generale assolutamente condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento. Data la ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere chiede ai componenti della Commissione se vi sono osservazioni sul contenuto dell'Atto del Governo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che il lavoro svolto in Senato in sede di approvazione della legge di delega n. 149 del 2016 sia stato ottimo. Condivide le osservazioni testé svolte dal senatore Casson circa l'impostazione complessiva del provvedimento, che appare assolutamente equilibrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea che, nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna, il punto maggiormente dibattuto ha riguardato la fluida ed incerta nozione di bene culturale che potrebbe rischiare di incidere sulla determinatezza delle fattispecie criminose contenute nel disegno di legge n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime forti perplessità sul contenuto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, volto ad inasprire in modo eccessivo ed indiscriminato le pene in materia di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso, infatti, sono previste misure draconiane che rischiano di riverberarsi anche nei confronti di soggetti che non sono criminali, ma che al contrario esercitano la loro professione con assoluta competenza ed avendo alle spalle una forte e solida tradizione. A tale riguardo stigmatizza, ad esempio, quelle previsioni che sanzionano l'illecita detenzione di beni culturali e che, nel loro indefinito ambito di applicazione, rischiano di coinvolgere anche i comuni cittadini o gli esercenti l'attività assolutamente lecita di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Questi ultimi, peraltro, già si trovano ad operare con grandissima difficoltà in un mercato che presenta condizioni economiche di partenza nettamente svantaggiose rispetto ad altri Paesi. Tutti questi elementi di perplessità sono stati ampiamente confermati nel corso delle audizioni odierne e sono altresì connessi dai numerosi procedimenti penali tuttora in corso, aperti nei confronti di soggetti di fatto assolutamente estranei allo svolgimento di attività delittuose. Si augura dunque che nella fase emendativa siano apportati numerosi e significativi mutamenti al contenuto del citato disegno di legge n. 2864, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'intervento sanzionatorio ai comportamenti scientemente posti in essere da soggetti dediti ad attività delittuose.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene assolutamente non condivisibili le perplessità testé espresse dal senatore Giovanardi. Infatti il disegno di legge già approvato dalla Camera è volto primariamente a prevenire e a reprimere gravi comportamenti illeciti posti in essere contro beni del patrimonio culturale, quali ad esempio il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'illecita detenzione, l'illecita esportazione. Non condivide nemmeno le perplessità relative alla nozione di bene culturale, in quanto tali incertezze definitorie allignano da tempo nel sistema giuridico e non sono certamente imputabili ai disegni di legge in esame. Al contrario, ritiene assolutamente necessaria una sollecita approvazione di questo importante pacchetto di misure.

Il senatore [CASSON](#) (Art. I-MDP) condivide l'impostazione di fondo sottesa ai disegni di legge in titolo e ricorda che, fin dalla XV legislatura, le Camere hanno tentato di regolamentare tale materia con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dissuasiva dei comportamenti illeciti adottati contro il patrimonio culturale.

Con più specifico riferimento al disegno di legge n. 2864, sottolinea che l'articolo 518-*sexies* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) - punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro, ed al di fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, tiene a precisare innanzitutto che tale reato distingue nettamente l'ipotesi dell'illecita detenzione da quella della ricettazione; in secondo luogo che con la previsione in oggetto si puniscono esclusivamente i soggetti che sono a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, con conseguente esclusione della punibilità di qualsiasi ipotesi di dolo eventuale. Ritiene altresì condivisibili altre previsioni contenute nel disegno di legge n. 2864, quali ad esempio i casi di non punibilità di cui al nuovo articolo 518-*terdecies* del codice penale, così come la previsione di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale in materia di ravvedimento operoso. Più in generale ritiene tutt'al più opportuno che in sede emendativa siano apportati piccoli e chirurgici interventi di modifica al disegno di legge n. 2864 come approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il relatore [CUCCA](#) (PD) condividendo le considerazioni testé svolte dai senatori Lumia e Casson e ritenendo altresì necessario concludere in tempi ragionevolmente brevi l'esame dei disegni di legge in titolo, pur nella consapevolezza che possono essere opportuni alcuni aggiustamenti al disegno di legge n. 2864 rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2864 - assunto dalla Commissione come testo base per il proseguo dell'esame - alle ore 18 di martedì 26 settembre p.v.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) rileva come il lavoro della Commissione stia procedendo con modalità e tempi che, di fatto, rendono impossibile tenere adeguatamente conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, tanto più in considerazione del fatto che alcuni degli auditi hanno preannunciato la trasmissione alla Commissione di una documentazione scritta che, naturalmente, deve ancora pervenire.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che da quanto emerso nel corso delle audizioni odierne si potrà senz'altro tener conto nella predisposizione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

[\(2740\)](#) **Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, si danno per illustrate le proposte emendative al disegno di legge in titolo, pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2740](#)

G/2740/1/2

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame modifica la normativa in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;

valutato che, a fronte dell'attesa configurazione di una figura autonoma di testimone di giustizia, sarebbe opportuno operare un incisivo aggiornamento dell'istituto del collaboratore di giustizia, anche in considerazione della sua concreta applicazione in oltre quindici anni di vigenza delle più recenti modifiche di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 51;

preso atto che l'articolo 16-*quater* del summenzionato decreto-legge, introdotto dalla citata legge n. 45 del 2001, ha previsto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare;

ricordato che l'inosservanza del termine determina, ai sensi dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 16-*quater*, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinquies* e 16-*novies* del medesimo decreto-legge;

rilevato che il menzionato condivisibile principio, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. E che, pertanto, il termine di centottanta giorni sia diventato

un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile;

considerato che, appare opportuno introdurre un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il suddetto termine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di aggiornare le disposizioni sui collaboratori di giustizia ed, in particolare, la norma recante il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tale che l'attuale termine di centottanta giorni entro il quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia risultano utilizzabili ai fini Processuali, possa essere esteso per un ulteriore periodo proporzionato all'entità e alla durata del legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni ovvero alla complessità della collaborazione.

Art. 1

1.1

[MINEO, DE PETRIS](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «se ritenute necessarie.».

Art. 2

2.1

[MINEO, DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 3

3.1

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia».

Art. 5

5.1

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: «atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone».

Art. 8

8.1

[MINEO, DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

Art. 20

20.0.1

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.";

c) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*,".».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 426 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
426ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2719\)](#) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

[\(2424\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Interviene il senatore **[LUMIA](#)** (PD) per chiedere scusa, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, del ritardo della relatrice, senatrice Cirinnà. Assicura che la relatrice arriverà quanto prima in Commissione al fine di poter proseguire nell'esame congiunto dei disegni.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2864 e pubblicati in allegato.

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (*Art.1-MDP*), che illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16, 1.25, 1.28 e 3.2, prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.3, volto ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 518-bis, primo comma, lettera *a*), del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864. Con la suddetta proposta emendativa si intende riferire la nozione di bene culturale, rilevante ai fini della legge penale, alle cose mobili e immobili definite "beni culturali" dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nell'ottica di delimitare con maggiore chiarezza l'ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa. Si sofferma poi sull'emendamento 4.1, finalizzato ad introdurre l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali ed attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) ribadisce in premessa le forti perplessità sul contenuto del testo, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, già espresse in sede di discussione generale, in quanto l'intervento in oggetto comporta un inasprimento eccessivo e ingiustificato delle pene in materie di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso la nuova normativa sanzionatoria proposta con il disegno di legge n. 2864 non consente in alcun modo di distinguere con nettezza il confine tra il penalmente lecito e l'illecito, rischiando con ciò di coinvolgere in pesanti quanto ingiustificate vicende processuali anche comuni cittadini o esercenti l'attività di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Con le proposte emendative a propria firma, che si intendono da lui illustrate, si vuole fare chiarezza e delimitare con maggiore precisione l'ambito di applicazione del disegno di legge citato ai comportamenti consapevolmente posti in essere e finalizzati al compimento di attività delittuose e terroristiche, tenendo invece fuori dal perimetro applicativo lo svolgimento di attività professionali condotte in modo onesto e trasparente. Infine provvede a riformulare il proprio emendamento 1.7 nell'emendamento 1.7 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso di sopprimere il capoverso Art. 518-sexies del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge citato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.24, volto a modificare l'articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *b*) del codice penale - come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864 - aggiungendovi le parole "conoscendone la falsità". Scopo della proposta è quindi di specificare che la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa fino ad euro diecimila - contenuta nel nuovo articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *b*), del codice penale - punisca chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, ponga in commercio, "conoscendone la falsità", esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica nonché di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Sottolinea l'esigenza di introdurre una siffatta precisazione in quanto la fattispecie in oggetto, a differenza della previsione di cui all'articolo 518-*duodecies*, primo comma, lettera *a*) del codice penale - come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864 - punisce soggetti che detengono beni culturali senza aver concorso alla loro contraffazione, alterazione o riproduzione, uniformando in tal modo la previsione di cui alla citata lettera *b*) a quella delle successive lettere *c*) e *d*).

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) illustra l'emendamento a propria firma 5.0.1, che è volto, analogamente alla proposta emendativa 1.3 del senatore Caliendo, a specificare la nozione di beni culturali rilevanti ai fini della legge penale. Sottolinea peraltro che la proposta emendativa in oggetto, a differenza di quella presentata dal senatore Caliendo, circoscrive la nozione di beni culturali ai beni mobili e immobili di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Pure riconoscendo l'estrema complessità dell'opera di individuazione di una nozione di beni culturali rilevante ai fini della legge penale, ritiene assolutamente necessaria questa opera definitoria, anche in ossequio ai principi di determinatezza e tassatività della sanzione penale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando l'emendamento 1.3 a prima firma del senatore Caliendo quanto all'obiettivo di chiarire l'oggetto e la nozione di beni culturali penalmente rilevante, ritiene insoddisfacente un generico rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004, occorrendo invece circoscrivere con maggiore rigore il perimetro applicativo del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo sottolinea, ad esempio, la necessità di coordinare tale intervento con la procedura amministrativa volta ad apporre il vincolo di bene culturale secondo quanto previsto dall'articolo 13 del citato codice dei beni culturali, anche allo scopo di evitare un indiscriminato ricorso alla sanzione penale anche di fronte a comportamenti sprovvisti della consapevole volontà di perseguire attività delittuose. Ritiene infatti che alcune parti del disegno di legge testé citato rischiano di configurarsi come vere e proprie "norme penali in bianco", in contrasto con il principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) al solo fine di precisare, rispetto alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, che non è semplice poter circoscrivere la portata applicativa della nozione di bene culturale con maggior rigore rispetto a quanto contenuto nella proposta emendativa 1.3 a propria firma. Infatti, la nozione di bene culturale caratterizza l'intera disciplina del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e non solo talune disposizioni ivi contenute. Ritiene peraltro ben accetta qualsiasi proposta volta a migliorare la formulazione da lui prospettata nel rispetto della *ratio* sottesa al suo emendamento.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (*PD*), pur condividendo talune perplessità testé sollevate con particolare riferimento alle problematiche relative alla definizione esatta di beni culturali rilevante ai fini penali, ritiene non di meno condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864 e assolutamente necessario che esso vada approvato in tempi brevi e comunque entro la fine della legislatura.

Svolte queste necessarie premesse, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati e parere favorevole al solo ordine del giorno G/2864/1/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiede quindi la parola il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo rammarico per i pareri testé enunciati dal relatore e dal rappresentante del Governo. Pur dando atto al relatore della sua consueta lealtà ed onestà intellettuale, ricorda a tutti che, a seguito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, il sistema istituzionale è ancora caratterizzato da un bicameralismo perfetto. Conseguentemente appare del tutto impropria questa forzata accelerazione dell'*iter legis*, anche in presenza di chiari errori di carattere tecnico che affliggono il testo in esame e che andrebbero corretti nella fisiologica dinamica della *navette* parlamentare. Oltretutto, ribadisce che talune previsioni del disegno di legge n. 2864 appaiono porsi in contrasto con diritti fondamentali e inviolabili della persona umana che andrebbero tutelati. Ritiene pertanto opportuno intervenire sul disegno di legge n. 2864, attraverso emendamenti mirati e circoscritti, che possano consentire di risolvere i problemi segnalati e permettere in breve tempo l'approvazione del disegno di legge in modo da assicurarne l'entrata in vigore entro la fine della legislatura.

Dopo un breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), il quale ribadisce la propria contrarietà all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864, manifestando la ferma opposizione a qualsiasi tentativo di utilizzare il diritto penale in chiave strumentale ed ideologica, prende la parola il relatore [CUCCA](#) (*PD*), al solo fine di precisare che, anche nei casi in cui i testi non vengono modificati da un ramo del Parlamento, i dibattiti ed in generale i lavori parlamentari rappresentano un valido strumento di ausilio interpretativo che viene fornito ai giudici.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Dopo brevi interventi della relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), e del senatore [LUMIA](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) avverte che nella giornata di domani si procederà in ogni caso alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2719.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2864](#)

G/2864/1/2

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [MOLINARI](#), [MUNERATO](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#),
[BISINELLA](#), [URAS](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

premessso che,

è in discussione in 2a Commissione permanente Giustizia l'Atto Senato 2864, presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017, concernente «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», che prevede l'introduzione nel codice penale di un nuovo titolo in tema di delitti contro il patrimonio culturale, quali il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, il danneggiamento, la devastazione e altri;

l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia si è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche ? e soprattutto ? dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, variamente distribuite nel codice penale (come è noto, antecedente alla Costituzione) e nel codice dei beni culturali e del paesaggio (che non ha introdotto modifiche determinanti rispetto all'impianto complessivo della legislazione di settore, risalente al 1939), risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del nostro Paese a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati;

considerato che:

a fianco della tutela del patrimonio culturale si ritiene di considerevole importanza la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane, che costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. Si ritiene necessario salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni locali, che necessitano di un intervento teso alla valorizzazione e alla conoscenza delle attività nei confronti dei flussi turistici in arrivo nel nostro paese e soprattutto a facilitarne lo sviluppo estero;

la tutela e la valorizzazione delle botteghe artigiane e dei negozi storici, costituiscono una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità;

alcune amministrazioni comunali come Roma, Firenze, Genova e Bologna ed alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete;

nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile una tutela a livello nazionale di questa delicata materia per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa, nonché per facilitare progetti di sviluppo e conoscenza delle attività storiche;

tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni spesso di non elevato valore qualitativo o tradizionale per la città. Questo processo ha già mutato radicalmente il

volto di centri storici piccoli e grandi ed ha, in parte, cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, anche con atti di carattere normativo, alla tutela e valorizzazione delle botteghe artigiane e dei negozi storici, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città.

Art. 1

1.1

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire i primi due capoversi con i seguenti:

«Art. 518-bis. - (*Furto di beni culturali*). ? È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Nel presente Titolo per bene culturale si intendono le cose mobili indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni», con le seguenti: «da uno a sei anni», e al secondo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni», con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Agli effetti della legge penale, si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili definiti "beni culturali" dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi».

1.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-quater », primo comma, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da due a dieci anni».

1.6

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il settimo, ottavo e nono capoverso con i seguenti:

«Art. 518-quinquies. - (*Riciclaggio di beni culturali*). ? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater».

1.7 (testo 2)

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 518-sexies».

1.7

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire il decimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-sexies. - (Illecita detenzione di beni culturali). ? Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale avendo la piena consapevolezza della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000».

1.8

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il decimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-sexies. - (Illecita detenzione di beni culturali). ? Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale di rilevanza storica, artistica, archeologica o etnoantropologica avendo la piena consapevolezza della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000».

1.9

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). ? È punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 80.000:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

1.10

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) ? 1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la pena della reclusione non si applica nel caso in cui la denuncia venga presentata successivamente alla scadenza del termine ivi previsto».

1.11

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire l'undicesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). ? È punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 80.000:

- a) chiunque consapevolmente, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, consapevolmente, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua consapevolmente la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

1.12

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-octies. - (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). ? Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

1.13

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il quindicesimo e sedicesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-novies. - (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). ? Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali pubblici o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali pubblici o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Consequentemente, sostituire il capoverso diciassettesimo con il seguente:

«Art. 518-decies. - (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). ? Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies a danno di beni culturali pubblici è punito con la reclusione fino a due anni».

1.14

[BUCCARELLA](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-novies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Qualora i fatti di cui al presente articolo determinino un inquinamento o un disastro ambientale, si applicano gli articoli 452-bis e 452-quater».

1.15

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'intero capoverso concernente l'Articolo 518-decies».

1.16

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-decies», dopo le parole: «articolo 518-novies», aggiungere le seguenti: «comma 1».

1.17

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (*Contraffazione di opere d'arte*). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

1.18

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, conoscendone la falsità, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna può conseguire, nei casi più gravi, l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo e ventunesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna può conseguire, nei casi più gravi, l'interdizione a norma dell'articolo 30».

1.20

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.21

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico di cui abbia accertato la contraffazione, alterazione o riproduzione;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.22

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,

scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, avendo la piena conoscenza della falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o cori qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.23

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). ? È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, avendo la piena conoscenza della falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti».

1.24

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», primo comma, lettera b), dopo le parole: «pone in commercio,» inserire le seguenti: «conoscendone la falsità,».

1.25

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-duodecies», sopprimere il comma 3.

Consequentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 518-septiesdecies», aggiungere il seguente articolo:

«Art. 518-septiesdecies bis. ? (pene accessorie). ? La condanna per i delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies, 518-terdecies, 518-quaterdecies, 518-quinquiesdecies, 518-duodevicies comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale».

1.26

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso con i seguenti:

«Art. 518-quinquiesdecies. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). ? 1. Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30».

1.27

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il ventiseiesimo e ventisettesimo capoverso con il seguente:

«Art. 518-*quinquiesdecies*. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici).
? 1. Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

1.28

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 518-septiesdecies, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 518-*septiesdecies-bis* - (Pene accessorie). ? La condanna per i delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies*, 518-*septies*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies*, 518-*terdecies*, 518-*quaterdecies*, 518-*quinquiesdecies*, 518-*duodevicies* comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale».

*Consequentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 518-*duodecies*», sopprimere il comma 3.*

Art. 3

3.1

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui le condotte delittuose siano state poste in essere in forma associativa ai sensi dell'articolo 416 del codice penale».

3.2

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente lettera:

«b-*ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali possono per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 518-*octies* del codice penale, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini».

Art. 4

4.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*terdecies*.

(Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali)

1. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*quinqüies*, 518-*undecies* e 518-*quaterdecies*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"».

4.0.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [FALANGA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ? Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Il testo della lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è sostituito dal seguente:

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di eccezionale rarità».

4.0.2

[MALAN](#), [CALIENDO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri)

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvienga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di

restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

Art. 5

5.0.1

[MUSSINI](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della presente legge devono intendersi beni culturali i beni mobili ed immobili di cui agli articoli 10 e 11, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 427 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
427ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) DE POLI. - *Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) GIRO ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) LIUZZI e BRUNI. - *Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** segnala alla Commissione alcuni possibili profili di criticità, dal punto di

vista tecnico-giuridico, del disegno di legge n. 2864, come approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) - nella parte in cui viene introdotto il nuovo articolo "Art. 518-*bis*" del codice penale - deve infatti rilevarsi che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice relativa al furto di beni culturali non prevede fra i suoi elementi costitutivi né il requisito dell'altruità della cosa, né il carattere mobile della cosa medesima. Come è noto, il furto, nel sistema del vigente codice penale, presuppone sia l'uno, sia l'altro requisito, pur essendo l'altruità della cosa elemento controverso nel dibattito dottrinale. In merito può poi, forse, essere utile rammentare che l'altruità della cosa e il carattere mobile della stessa sono connotati storicamente essenziali del delitto di furto, ritrovandosi ad esempio gli stessi sia nell'articolo 374 del codice penale del granducato di Toscana del 1853, sia nell'articolo 402 del codice penale per il regno d'Italia del 1889, sia - come già evidenziato - nell'articolo 624 del vigente codice penale.

Dai lavori preparatori della Camera non emergono peraltro indicazioni al riguardo, fatta eccezione per la relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) che sembrerebbe muoversi nella opposta direzione di mantenere inalterata la sistematica codicistica. La predetta relazione rileva infatti che la finalità del disegno di legge - originariamente strutturato come legge delega, dei principi e criteri direttivi della quale l'articolato in esame dovrebbe costituire la traduzione - era quella di prevedere "l'introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata «furto di bene culturale», similmente a quanto già avvenuto con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 624-*bis* (concernente il furto in abitazione e il furto con strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio", dovendosi in proposito evidenziare sia il riferimento alla condotta "tipica" del delitto di furto, sia la circostanza del richiamo come precedente al disposto dell'articolo 624-*bis* del codice penale, che prevede, tra gli altri, il requisito dell'altruità della cosa e il requisito del carattere mobile della stessa.

In secondo luogo, il Presidente segnala l'opportunità di introdurre una definizione di beni culturali, rilevante ai fini della legge penale, più ristretta e circoscritta rispetto all'ambito amministrativo segnato dal decreto legislativo n. 42 del 2004. A tale proposito ritiene che il problema si ponga soprattutto con il riferimento alla particolare ampiezza della nozione di beni culturali indicata nel comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alla quale potrebbe ritenersi opportuno, ai fini penali, un richiamo limitato ai soli beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Rileva infine che, nell'ipotesi di commissione di reati in materia di beni culturali all'estero, si potrebbe immaginare una più chiara formulazione mercé un espresso inserimento della relativa previsione nell'articolo 7 del codice penale, ove si intendesse prevedere la punibilità dei reati in questione in modo incondizionato ovunque commessi.

Prende la parola il senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) osservando che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2864 intende introdurre una nuova fattispecie illecita nella quale il riferimento all'altruità del bene non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie criminosa. L'articolo 518-*bis* del codice penale - come introdotto dall'articolo comma 1 lettera *a*) del disegno di legge - punisce con la reclusione da due ad otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. L'esclusione di un esplicito riferimento all'altruità della cosa deve ritenersi una scelta voluta dal legislatore.

Interviene nuovamente il [PRESIDENTE](#) solo per precisare che le considerazioni testé svolte dal senatore Casson si attagliano ad una delle interpretazioni possibili del nuovo articolo 518-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge n. 2864. A tale riguardo segnala infatti - oltre a quanto già evidenziato in precedenza sotto il profilo sistematico - che al successivo articolo 518-*ter* del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato disegno di legge - il riferimento all'altruità della cosa viene chiaramente mantenuto

nella parallela ipotesi di appropriazione indebita di beni culturali; inoltre, nella rubrica del capoverso articolo 518-*bis*, si fa puntuale riferimento alla fattispecie del furto di beni culturali; in terzo luogo, come già messo in evidenza, dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge governativo (A.C. n. 4220) non emerge l'intenzione di introdurre una nuova fattispecie penalistica, distonica e speciale rispetto alla previsione codicistica generale. Conseguentemente appare sussistere innegabilmente quanto meno una duplicità di interpretazioni in concreto possibili, suscettibile di determinare gravi incertezze nelle sedi applicative ed interpretative.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di apprezzare l'intervento svolto dal Presidente. Dall'approfondito esame in Commissione del testo approvato dalla Camera dei deputati e dall'intervento come al solito onesto e limpido del relatore, sen. Cucca, nella seduta di ieri, emerge la sussistenza di profili di criticità che andrebbero opportunamente chiariti dal legislatore attraverso pochi e mirati interventi modificativi del testo in esame. A tale riguardo non comprende le ragioni per le quali la maggioranza ed il Governo si ostinano a non prendere in considerazione ipotesi emendative, che potrebbero servire a licenziare un testo migliore senza con ciò impedirne una rapida approvazione entro la fine della corrente legislatura. Ritene sbagliata questa eccessiva spregiudicatezza su tematiche così delicate che attengono a diritti fondamentali della persona umana. Ritene che queste contraddizioni non potranno non essere messe in evidenza durante l'esame in Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO SENATO N. 2801

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) prende la parola per sottolineare la necessità che la Commissione giustizia possa esprimere, quanto prima, il parere di propria competenza, sul testo del disegno di legge n. 2801, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, e sui relativi emendamenti. A quanto gli risulta, infatti, la 12ª Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) prende atto della richiesta del senatore Giovanardi facendo presente che la Commissione giustizia ha inserito all'ordine del giorno l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2801, che verrà svolto non appena possibile, anche tenendo conto dell'esigenza di concludere l'esame in sede referente di disegni di legge che la conferenza dei Capigruppo ha in precedenza inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)**, segnala l'intenzione di procedere alla riformulazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, allo scopo di chiarire ulteriormente il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, oggetto di applicazione nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 2-bis introdotto con l'emendamento in questione. L'emendamento 2.0.1000 viene pertanto riformulato nell'emendamento 2.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore **BUCCARELLA (M5S)** - il quale mette in evidenza che, pur essendo apprezzabile l'opera della relatrice, la proposta di riformulazione appare in realtà alla stregua di un nuovo emendamento, relativo tra l'altro ad una tematica di estrema importanza e sulla quale la posizione del Gruppo parlamentare Movimento cinque stelle diverge da quella della maggioranza - il senatore **CASSON (Art.1-MDP)** - il quale condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella, ritiene opportuno uno spazio temporale entro il quale subemendare la proposta della relatrice, la quale peraltro si muove in un'ottica diversa dal proprio subemendamento 2.0.1000/5, che invece subordina la cancellazione o la deindicizzazione dei dati di contenuto diffamatorio ad un previo accertamento del giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, a maggiore tutela delle esigenze costituzionalmente rilevanti di libera informazione e di indagine storica - e il senatore **PALMA (FI-PdL XVII)**, che condivide la necessità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire un'adeguata valutazione della riformulazione proposta.

Dopo un breve intervento di replica della relatrice, il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)**, parzialmente rivalutando i pareri precedentemente espressi nella seduta dell'11 ottobre, esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 2.0.1000 (testo 2), 3.3 e 3.Coord.1, su cui si esprime parere favorevolmente. Esprime quindi parere favorevole condizionato a riformulazione con riferimento al subemendamento 2.0.1000/14, nonché parere favorevole, anche in questo caso condizionato ad una riformulazione, con riferimento all'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CASSON (Art.1-MDP)**, recependo le indicazioni della relatrice, riformula il proprio subemendamento 2.0.1000/14 nel subemendamento 2.0.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato;

riformula altresì l'emendamento a propria firma 3.2 nell'emendamento 3.2 (testo 2) - pubblicato in allegato - che riproduce il contenuto sostanzialmente identico del successivo emendamento 3.3, a sua volta volto a ripristinare l'articolo 3, comma 1, del testo in esame in senso sostanzialmente conforme alla formulazione precedentemente approvata dal Senato della Repubblica.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2719\)](#) **Deputato CAPELLI ed altri.** - *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) **URAS.** - *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

[\(2424\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD), fa presente che gli emendamenti a propria firma 9.100 e 11.100 sono stati rimessi alla valutazione della 5ª Commissione al fine di verificare la copertura finanziaria prescritta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno attendere il suddetto parere prima di procedere nella votazione degli emendamenti. Tanto più che i pareri da lei espressi sugli altri emendamenti al disegno di legge n. 2719, nella seduta del 10 ottobre 2017, potrebbero essere suscettibili di rivalutazione alla luce non solo del parere della 5ª Commissione, ma anche della posizione che verrà assunta dal rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, concordando con le considerazioni testé svolte dalla relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria del disegno di legge n. 2719, già approvato dalla Camera dei deputati, lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati sulla parte relativa alla copertura. E' stata quindi depositata in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Non si può quindi escludere che la Commissione bilancio riveda il suo precedente parere rinunciando a richiedere una modifica del testo. In tal caso il Governo sarebbe favorevole ad un approvazione del disegno di legge n. 2719 senza alcuna modifica.

Prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) innanzitutto per evidenziare, nel merito, che un'eventuale approvazione del testo senza modifiche finirebbe per perpetrare una grave disparità di trattamento tra i minori, più volte segnalata dal proprio gruppo parlamentare, che appare odiosa ed

ingiustificata. In secondo luogo si finirebbe persino per smentire la posizione, autorevolmente e pubblicamente sostenuta anche dal Ministro della Giustizia, in ordine all'opportunità di modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, da introdurre nel testo già approvato dalla Camera, volte ad escludere l'applicabilità di tale disposizione nelle ipotesi di *stalking* di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) tiene infine a segnalare alla Commissione ed al rappresentante del Governo un profilo critico dal punto di vista tecnico-giuridico, rilevante anche ai fini della certezza del diritto, relativamente al disegno di legge n. 2719. In particolare evidenzia che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge - laddove volto a modificare il primo comma dell'articolo 577 del codice penale, recante altre circostanze aggravanti del reato di omicidio per cui si applica la pena dell'ergastolo - inserisce, oltre al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile tra i soggetti contro i quali la commissione del fatto penalmente illecito si configura come circostanza aggravante. Tale previsione appare non solo chiaramente ultronea ma ispirata da un'impostazione normativa incompatibile con il disposto del nuovo articolo 574-ter, secondo comma, del codice penale - come recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 6 del 2017 - con il quale si prevede in via generale che, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita pertanto la Commissione e il Governo a valutare il rischio evidente di incertezze interpretative derivanti dalla sussistenza di previsioni ispirate ad una logica redazionale palesemente antinomica, ai fini delle rispettive ulteriori determinazioni relative all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119-B](#)

Art. 2

2.0.1000/14 (testo 2)

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dai prossimi congiunti di esso o da persona al medesimo legata da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente".

2.0.1000/14

[CASSON](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 2.0.1000, al comma 3, sostituire le parole "dal convivente" con le seguenti: "dalla parte dell'unione civile o dal convivente di fatto".

2.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi

compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può agire ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento dei dati personali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano in ogni caso le disposizioni del Titolo I, del Titolo II e del Titolo III della Parte III del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

2.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.

2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

Art. 3

3.2 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [BUEMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

3.2

[CASSON](#), [LUMIA](#), [ZAVOLI](#), [MINEO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [BUEMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 430 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
430ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(2719\)](#) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2358\)](#) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

[\(2424\)](#) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, accantonati nella seduta di ieri.

Sull'emendamento 3.2 prende la parola il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII), annunciando voto favorevole e rammaricandosi del fatto che la maggioranza ed il Governo non abbiano inteso riformulare il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2719, come approvato dalla Camera, allo scopo di assicurare un'effettiva uniformità di trattamento tra tutti i soggetti minorenni o maggiorenni

economicamente non autosufficienti rimasti orfani di entrambi i genitori o di uno di essi a seguito di omicidio volontario.

L'emendamento 3.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che anche l'emendamento 3.3 è stato posto in votazione e respinto, sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Sull'emendamento 4.3 interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annunciando il proprio voto favorevole e sollevando perplessità in ordine al parere contrario espresso su di esso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non comprendendo le ragioni di tale determinazione. Dichiarando che, qualora la motivazione di tale parere contrario fosse da rintracciarsi nella mancanza di relazione tecnica, appare comunque iniquo che gli emendamenti per i quali il Ministero della giustizia non abbia prodotto la relazione tecnica siano destinati nei fatti ad essere respinti per carenza di copertura finanziaria. A tale riguardo ricorda che su un importante disegno di legge come quello relativo all'istituzione ed al funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (A.S. 1012) non è ancora possibile votare gli emendamenti perché la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa alla Commissione, nonostante sia stata richiesta da molto tempo.

Chiede quindi di intervenire il sottosegretario Federica CHIAVAROLI, al solo fine di precisare che, anche alla luce della sua esperienza di senatrice presso la 5ª Commissione, non è possibile che il Ministero possa predisporre la relazione tecnica per ciascuno delle migliaia di emendamenti che vengono esaminati nel corso della legislatura dalla Commissione bilancio. Per tali ragioni è ormai invalsa la prassi, ampiamente consolidata, della segnalazione da parte dei Gruppi parlamentari degli emendamenti di particolare rilievo sui quali viene richiesta la relazione tecnica.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 1012, ricorda che ormai da tempo il Ministero della giustizia ha predisposto la relazione tecnica che è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di ottenere la prescritta verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Al termine di tale dibattito incidentale, l'emendamento 4.3 viene posto ai voti ed è respinto. Si procede poi alla votazione degli emendamenti 4.4 e 4.5 - di identico contenuto - che sono respinti, mentre l'emendamento 4.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2719, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre l'assorbimento nello stesso degli altri disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di

formazione per l'accesso alla professione di avvocato ([n. 437](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2019, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia la possibile presentazione, nei prossimi giorni, di uno schema di parere sull'atto del Governo n. 437, tenuto conto della scadenza fissata per il prossimo 11 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) per sottolineare che, da quanto è emerso informalmente negli ultimi giorni, sembra che si possa registrare un'apertura da parte della maggioranza e del Governo a limitate modifiche al disegno di legge n. 2864 - con particolare riferimento alla soppressione del reato di detenzione illecita di beni culturali di cui al capoverso "Art. 518-sexies" del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge medesimo - venendo così incontro anche a rilievi critici sollevati dall'opposizione. Coglie quindi l'occasione per sottolineare che, qualora tali indicazioni venissero confermate dai fatti, ciò costituirebbe una circostanza significativa che potrebbe certamente facilitare una celere approvazione del disegno di legge.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), conferma la possibilità che si possa registrare un'apertura

sulle modifiche segnalate dal senatore Giovanardi ed auspica una sollecita approvazione del disegno di legge. A tale riguardo, ricorda che, in presenza di una determinazione unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dovrebbe essere possibile esaminare disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità anche durante la sessione di bilancio ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, esprime apprezzamento sulle aperture che sembrano potersi registrate sul testo del disegno di legge n. 2864, auspicando che possano essere accolte anche le proposte che vertono sulla definizione della nozione penalistica di "beni culturali" mediante un esplicito rinvio al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la votazione sugli emendamenti al disegno di legge n. 2864 potrà iniziare non appena verrà espresso il parere sul testo e sui relativi emendamenti da parte della 5ª Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, si augura che possa registrarsi un'ampia convergenza sul disegno di legge n. 2864 e condivide pienamente quanto testé dichiarato dalla Presidenza circa l'opportunità di attendere il parere della 5ª Commissione prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2890) FALANGA ed altri. - Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore, senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), comunica che, alla luce degli approfondimenti istruttori condotti sulla normativa vigente per il pubblico impiego privatizzato e non privatizzato, è emerso come minimo comune denominatore il dato che il periodo di malattia venga quanto meno parzialmente computato nel calcolo del trattamento economico accessorio. Per tali ragioni preannuncia la presentazione di un emendamento volto a tener conto di quanto è emerso nel panorama normativo di riferimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 431 (pom.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
431ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ([n. 437](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni - pubblicato in allegato - sullo schema di decreto in titolo.

Si apre dunque una discussione, nella quale prendono la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) - il quale esprime perplessità sul meccanismo di *test* a risposta multipla disciplinato dallo schema di decreto ministeriale in oggetto - il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - il quale dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa allo schema di parere proposto dal relatore, pur riconoscendo l'opportunità di valutare taluni rilievi sollevati sullo schema di decreto ministeriale in oggetto dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento al meccanismo del silenzio rigetto accolto

dall'articolo 2, comma 3 dello schema, nonché dal Consiglio nazionale forense, con particolare riferimento ai contenuti del corso di formazione di cui all'articolo 3 dello schema - il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) - che si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di costi dei corsi di formazione e borse di studio - nonché il senatore [LUMIA](#) (PD) - il quale propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter approfondire i rilievi testé sollevati nella seduta in corso.

Dopo un breve intervento di replica del senatore [CUCCA](#) (PD), che dichiara di non essere contrario a quest'ultima proposta, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2864\)](#) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(514\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale*

[\(646\)](#) *GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(1046\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

[\(2632\)](#) *LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati nella seduta del 17 ottobre 2017 e riferiti al disegno di legge n. 2864, approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base nella seduta del 19 settembre.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2864, ad eccezione dell'emendamento 1.7 (testo 2) sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2864/1/2.

Il ministro FINOCCHIARO e il sottosegretario MIGLIORE esprimono parere conforme a quello del relatore.

Prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) per ribadire le proprie perplessità

sull'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864, perplessità più volte espresse nel corso dell'esame. Si limita in questa sede a sottolineare, a mero titolo esemplificativo, le perplessità derivanti dall'ambigua formulazione di cui all'articolo 518-*decies* del codice penale - come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864 - che punisce penalmente chi commette danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici anche se in assenza di dolo ed a solo titolo di colpa. Allo stesso tempo, prendendo atto delle aperture che si sono registrate da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo - ed in particolare del parere favorevole espresso sull'emendamento a propria firma 1.7 (testo 2), con il quale si sopprime il capoverso articolo 518-*sexies* in materia di illecita detenzione di beni culturali, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864 - ritira tutti gli altri emendamenti a propria firma.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che già oggi la disciplina codicistica sanziona penalmente in via contravvenzionale chi, anche colposamente, distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Sottolinea quindi come nell'impianto del disegno di legge già approvato dalla Camera, così come nelle disposizioni vigenti, la sanzione penale trovi la sua giustificazione nella violazione degli obblighi di custodia e diligenza legislativamente prescritti a tutela del patrimonio culturale.

Il ministro FINOCCHIARO, condividendo pienamente le considerazioni testé svolte dal Presidente, dichiara che l'obiettivo perseguito con il disegno di legge n. 2864 è proprio quello di tutelare il patrimonio culturale, anche qualora si tratti di beni culturali di proprietà o in possesso di privati.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), prendendo favorevolmente atto delle aperture registrate nella seduta odierna da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo, ritira gli emendamenti a propria firma, ad eccezione dell'emendamento 1.3, volto a precisare l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 2864 individuando la nozione penalistica di "beni culturali" attraverso un espresso rinvio al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale proposta si giustifica alla luce dell'esigenza di assicurare una maggiore determinatezza e tassatività della sanzione penale, in ossequio al principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, eliminando qualsiasi possibile dubbio interpretativo al riguardo.

Il ministro FINOCCHIARO, pur comprendendo il significato delle obiezioni testé sollevate dal senatore Caliendo, tiene a precisare, da un lato, che la nozione di bene culturale non potrà che essere ricavata dalle norme che, nell'ordinamento, definiscono appunto tale nozione e, dall'altro, che l'espresso rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004 - che potrebbe essere abrogato e sostituito da un altro atto normativo in qualsiasi momento - implicherebbe per ciò stesso possibili criticità.

Dopo che l'ordine del giorno G/2864/1/2 è stato accolto, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.3 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.7 (testo 2) viene, invece, posto ai voti e approvato.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.14 e 1.24, fatti propri dal senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*).

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o comunque dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi

proponenti.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2864, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, a richiedere lo svolgimento della relazione orale ed a proporre l'assorbimento nel medesimo degli altri disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli - e delle petizioni nn. 785, 942, 1093, 1342 e 1493 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore, senatore [LO GIUDICE](#) (PD), esprime in premessa vivo apprezzamento per gli spunti emersi nel corso delle audizioni e per talune proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati. Ciò nonostante, in considerazione dell'estremo rilievo dell'intervento normativo in oggetto, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico, come messo in evidenza anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, e della necessità che esso possa essere approvato entro la fine della legislatura, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pubblicati nella seduta del 10 maggio 2017.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) esprime serie perplessità di metodo e di merito sul disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati. Sotto il primo profilo ritiene che in quest'occasione si è verificata una vera e propria prevaricazione dei diritti dell'opposizione, in

quanto il prosieguo dell'esame del disegno di legge sul cognome dei figli non è stato preventivamente concordato anche con i membri dell'opposizione, i quali hanno responsabilmente partecipato alla seduta odierna con spirito di collaborazione e senza alcun intento ostruzionistico. Sotto il profilo di merito ricorda i numerosi profili di criticità sul testo in esame, puntualmente riscontrati anche nel corso delle audizioni. Ritene perciò una grave forzatura da parte della maggioranza e del Governo il voler approvare il disegno di legge n. 1628 nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati senza accogliere alcun emendamento proposto.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) per precisare che non si è mai registrata alcuna prevaricazione dei diritti dell'opposizione né da parte della Presidenza, né da parte della maggioranza parlamentare. Ricorda a tale riguardo, che fin dalla seduta precedente, tutti i membri erano stati informalmente messi a conoscenza del fatto che, alla prima occasione utile, si sarebbe proceduto anche con l'esame del disegno di legge n. 1628, che peraltro è stato trasmesso dalla Camera dei deputati ed approvato in prima lettura il 24 settembre 2014 e, quindi, più di tre anni fa.

Il sottosegretario MIGLIORE tiene a precisare che la necessità di approvare, nella fase immediatamente precedente la conclusione di una legislatura, alcuni disegni di legge ritenuti prioritari dalla maggioranza parlamentare e dal Governo corrisponde ad una prassi ampiamente consolidata del sistema parlamentare, come dovrebbe ricordare lo stesso senatore Giovanardi tenuto conto che la legge n. 49 del 2006 - di conversione del decreto legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meglio nota come legge "Fini Giovanardi" - poi dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è stata approvata a stretto ridosso della conclusione della XIV legislatura.

Dopo una breve replica del senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) - il quale tiene a sottolineare che l'esempio sollevato dal rappresentante del Governo non si attaglia alla complessa vicenda da lui presa in considerazione, anche perché in questo caso i provvedimenti che vorrebbero essere approvati in quelle che presumibilmente saranno le ultime settimane della legislatura, nonostante le loro evidenti criticità e il carattere divisivo delle misure in essi contenute, sono molteplici e tutti di estremo rilievo tecnico e politico - il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che lo schema citato mira a realizzare un sistema di verifiche dell'apprendimento di coloro che svolgono il tirocinio per l'accesso alla professione forense che sia ispirato a criteri di omogeneità, come stabilisce l'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante una costruzione normativa che prevede corsi di preparazione strutturati sulla base di linee guida da una

parte, ed una centralizzazione dei criteri di verifica tramite una Commissione nazionale dall'altra;

osservato che:

- le verifiche non possono costituire un succedaneo dell'esame di Stato cui solo ed esclusivamente è rimessa la completa valutazione dell'idoneità dell'aspirante avvocato all'iscrizione all'Albo ed è quindi rispettoso dell'impianto normativo generale prevedere un sistema che non duplichi l'esame di Stato. Tali verifiche peraltro consentono di valutare il profitto del tirocinante al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio che gli permette di accedere all'esame di Stato;
- un sistema di valutazione del profitto del tirocinante affidato esclusivamente a *test* a risposta multipla appare non esattamente rispondente alla verifica della preparazione, sia in relazione ai contenuti formativi definiti "essenziali" dall'articolo 43, comma 2, lettera b), della citata legge n. 247/2012 (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ricerca), sia soprattutto in relazione alla dimostrazione degli obiettivi di apprendimento delineati dalla medesima legge, attraverso l'indicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 46, comma 6 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione).
- Attraverso il *test* a risposta multipla è possibile verificare una preparazione nozionistica del candidato in riferimento agli istituti (sostanziali e/o processuali) dei numerosi insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, ma difficilmente esprimere una valutazione in relazione alla capacità del praticante di redigere atti e pareri, o fornire informazioni utili ad una verifica sul suo apprendimento del linguaggio giuridico nonché delle tecniche di ricerca delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali, come richiede espressamente la legge professionale (articolo 46, comma 6) in relazione alle prove dell'esame di Stato. Difficile dunque, con il solo *test* a risposta multipla, dar conto della acquisizione da parte del tirocinante di quelle abilità che la legge professionale indica come necessarie allo svolgimento dell'attività professionale, fondata ? per espressa disposizione di legge ? sull'indipendenza dell'azione e sull'autonomia di giudizio intellettuale del futuro avvocato (articolo 3, comma 1 della legge professionale).
- Nel solco del suggerimento del Consiglio di Stato, e quindi di una differenziazione della verifica finale rispetto a quelle intermedie, in luogo di un numero di domande maggiore per la prima rispetto alle seconde (come proposto dal Ministero), la prova finale si può concretare nella redazione di un parere o di un atto (in materia scelta dal tirocinante tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo) ovvero in un test a risposte aperte.

ritenuto che il sistema di verifiche di cui all'articolo 8, con riferimento alla ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale, possa generare dubbi in ambito applicativo poiché il riferimento al termine "ultimo" potrebbe indurre a riferirsi al periodo temporale ritenendo quindi che il tirocinante debba attendere il semestre del nuovo anno per la ripetizione del ciclo semestrale;

considerato infine che l'articolo 11 dello schema - riguardante l'entrata in vigore e la decorrenza della normativa - non esclude criticità interpretative, se si segue il tenore letterale. Infatti, il primo giorno del primo semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento potrebbe intendersi anche riferita al primo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, quando senz'altro prende avvio un semestre (genericamente inteso). Sarebbe quindi opportuno precisare che il regolamento si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a far tempo dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti

osservazioni:

A) Valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 dell'articolo 8 dello schema con il seguente: «Le verifiche del profitto intermedie al corso consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande; ciascuna verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.»

Sempre a tale riguardo, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 8, che preveda alternativamente: soluzione a) La verifica finale consiste nella redazione di un atto o di un parere in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, a scelta del tirocinante, su quelli proposti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento, e si intenderà superata se lo stesso avrà conseguito un voto pari ad almeno sei decimi; soluzione b) La verifica finale consiste nella somministrazione di un numero di domande a risposta aperta da un minimo di sei ad un massimo di nove a scelta tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento e si intenderà superata se il tirocinante risponderà correttamente ad almeno i due terzi delle domande formulate.

Conseguentemente dovrebbe modificarsi anche l'articolo 9 mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* che preveda alternativamente: soluzione a) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, elabora i temi ai fini della redazione dei pareri in diritto civile e diritto penale ovvero i quesiti ai fini della redazione di un atto giudiziario in ambito civile, penale e amministrativo oggetto della verifica finale. Soluzione b) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 3, elabora le domande a risposta aperta da sottoporre in sede di verifica finale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3; curarne l'aggiornamento ogni sei mesi.

Il comma 4 dell'articolo 9 dello schema andrà quindi integrato con riferimento ai temi che, così come le domande, dovranno essere inviate dalla Commissione nazionale ai Consigli circondariali.

B) Si valuti l'opportunità di espungere - all'articolo 8, comma 3, dello schema - la parola: «ultimo» e di sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 con il seguente: «Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica finale».

C) Si invita il Governo a sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 11 dello schema con il seguente: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».

